



IL TRIBUNALE di AGRIGENTO

Sezione Fallimentare

Procedura di sovraindebitamento n. 1/2019 - [REDACTED]

(avv. Peritore) - Professionista con funzioni di OCC dr.ssa Stella Vella;

Il giudice designato;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] (il [REDACTED]
[REDACTED]), e la corredata attestazione redatta dal
professionista nominato con funzioni di O.C.C. dr.ssa Stella Vella;

considerato che i debitori non risultano soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dal capo II della L. 3/2012 e verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di
cui all'art 7 comma 2 della citata legge;

visto il decreto di fissazione udienza del 7.1.2019;

visto l'esito dell'udienza del 7.3.2019 ove si è preso atto dell'avvenuta comunicazione del
ricorso e del decreto, sia a mezzo posta che a mezzo pec, ai creditori invitandoli a far pervenire
le dichiarazioni di voto;

constatato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

rilevato che la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile, per la somma
complessiva di € 165.318,00, prevede una rata mensile di € 1.563,00 per tutti gli anni,
tranne per il primo anno ove i debitori istanti pagheranno una rata di € 2.187,00, operando un
maggior sacrificio; la proposta prevede, inoltre: 1) il pagamento integrale del creditore
ipotecario; 2) il pagamento integrale del creditore "cessione del quinto"; 3) il pagamento
integrale del creditore privilegiato; 4) il pagamento nella misura del 36% di tutti i creditori
chirografi;

considerato che il professionista nominato con funzioni di OCC, nella persona della dr.ssa
Stella Vella, ha attestato l'attendibilità e sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei
dati in esso contenuti, non ritenendo conveniente l'alternativa liquidatoria dei beni ai sensi
dell'art. 9 comma 3 bis lettera e) legge n. 03/2012;

vista la relazione redatta ai sensi dell'art. 12, c. 1, primo periodo della L. 3/2012, trasmessa



ai creditori recante l'avviso del termine di 10 giorni dal ricevimento entro cui i creditori avrebbero potuto sollevare eventuali contestazioni;

considerato che le uniche contestazioni, pervenute dal creditore Compass spa, si rivelano infondate dovendo evidenziarsi in primo luogo che il requisito della "meritevolezza", ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.3/2012, è riferito dal legislatore al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio;

in riferimento alle determinazioni del quantum riconosciuto a ciascun creditore va invece ribadita la non convenienza dell'alternativa liquidatoria essendo stato evidenziato come, a fronte di un valore degli immobili per € 144.261,75 (peraltro nell'ipotesi di vendita immediata senza ribassi), l'accordo propone € 157.870,00 in conto capitale più un interesse nella misura dell'1,5% per nove anni;

considerato che, in ogni caso, nel termine concesso per l'espressione del voto si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per il 78%;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;

visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale *"il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo"*;

verificata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ritenuto che nulla osta all'omologa dell'accordo proposto;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi presentato da [REDACTED], già generalizzati in atti;

DISPONE che parte debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso;

ATTRIBUISCE al professionista nominato, dr.ssa Stella Vella, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o



Decreto omologa accordo di composizione della crisi - proc. 1/2019

proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Agrigento, 15 marzo 2019

Il Giudice
Silvia Capitano

